

**REP. N. 29743**

**CONTRATTO D'APPALTO**

per l'affidamento del servizio di supporto ed assistenza tecnica al sistema informatico provinciale. C.I.G.: 430409183F.

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilatredecim, il giorno ventiquattro del mese di gennaio, alle ore 9,55, presso gli uffici della Provincia di Venezia, in Venezia-Mestre, Via Forte Marghera, n. 191,

**AVANTI A ME**

dottor Stefano Nen, segretario generale della Provincia di Venezia, autorizzato a rogare i contratti in cui detto Ente è parte, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, domiciliato per la carica presso la sede della Provincia stessa,

**SONO COMPARSI**

da una parte:

- la dott.ssa Franca Sallustio, nata a Ferrara il 28 agosto 1963 e domiciliata per la carica presso la sede della Provincia di Venezia, la quale interviene nel presente Atto in nome e per conto di detta Provincia, codice fiscale numero 80008840276, che nel contesto dell'Atto verrà chiamata, per brevità, anche "Provincia". La dott.ssa Franca Sallustio, competente a stipulare i contratti per conto della "Provincia", ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 31 dello statuto provinciale, dell'art. 21 del regolamento provinciale per la disciplina dei contratti, del decreto del Presidente della Provincia 23 dicembre 2009, numero 51, protocollo numero 79124 e successiva comunicazione di proroga dell'incarico del 14 dicembre 2012, protocollo 111508, interviene nel presente Atto per dare esecuzione alla determinazione dirigenziale di aggiudicazione n. 3254 del 15 novembre 2012, protocollo numero 101723;

dall'altra parte:

- il sig. Egidio Perotti, nato a Sanremo (IM) il 4 ottobre 1947 interviene nel presente Atto in nome e per conto di NPO Sistemi S.p.A., società capogruppo del raggruppamento temporaneo di imprese tra:

- NPO Sistemi S.p.A., con sede in Milano, Via Carducci, 32, cap. 20123, capitale sociale interamente versato tremilionitrecentottantamila euro (€ 3.380.000,00), codice fiscale e numero d'iscrizione del Registro delle Imprese di Milano n. 03074310966, data di iscrizione 2 gennaio 2001, Sezione Ordinaria della C.C.I.A.A. numero di R.E.A. 1635027;

- Service Trade S.p.A., con sede in Milano, Via Larga, 15, cap. 20122, capitale sociale interamente versato centocinquantamila euro (€ 150.000,00), codice fiscale e numero d'iscrizione del Registro delle Imprese di Milano n. 05092220960, data di iscrizione 10 gennaio 2006, Sezione Ordinaria della C.C.I.A.A. numero di R.E.A. 1797167; giusto atto di costituzione di raggruppamento temporaneo di imprese e conferimento di mandato speciale con rappresentanza, stipulato con atto pubblico notarile del Notaio dott.ssa Dominique Dellisanti, repertorio n. 15.717, dell'11 dicembre 2012, registrato all'Ufficio di Gorgonzola, in data 12 dicembre 2012 al numero 5618, serie 1T che, in copia certificata conforme in data 13 dicembre 2012 dallo stesso Notaio, è allegata al presente Atto sub "A" per formarne parte sostanziale ed integrante.

Il raggruppamento temporaneo di imprese, come sopra costituito, verrà chiamato, per brevità, nel contesto dell'Atto anche "Appaltatore".

Detti componenti, della cui identità personale e poteri io segretario rogante sono certo, mi chiedono di ricevere questo Atto, ai fini del quale

#### PREMETTONO

- che, l'esecuzione del servizio denominato "Servizio di supporto ed assistenza tecnica

al sistema informatico provinciale” è stato definitivamente aggiudicato con determinazione del dirigente dei Servizi Informativi n. 3254 del 15 novembre 2012, protocollo n. 101723, esecutiva ai sensi di legge;

- che la suddetta determinazione è divenuta efficace a seguito di verifica, con esito positivo, del possesso dei prescritti requisiti in capo all’“Appaltatore”, come previsto dall’art. 11, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, numero 163 e successive modificazioni e a seguito della comunicazione del Servizio gestione procedure contrattuali del 5 novembre 2012, protocollo numero 97817;

- che sono state effettuate le pubblicazioni dei risultati della procedura di affidamento di cui trattasi, come previsto dall’art. 65 del D. Lgs. numero 163/2006;

- che NPO Sistemi S.p.A. ha presentato, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, numero 187, la dichiarazione datata 4 dicembre 2012, relativa alla composizione societaria, all’inesistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con “diritto di voto”, all’inesistenza di soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto; detta dichiarazione è stata trasmessa dall’“Appaltatore”, come allegato, alla nota del 14 dicembre 2012, acquisita al protocollo della “Provincia” in data 24 dicembre 2012 al n. 114361;

- che Service Trade S.p.A. ha presentato, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, numero 187, la dichiarazione datata 13 dicembre 2012, relativa alla composizione societaria, all’inesistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con “diritto di voto”, all’inesistenza di soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto; detta dichiarazione è stata trasmessa dall’“Appaltatore”, come allegato, alla nota del 14 dicembre 2012, acquisita

al protocollo della “Provincia” in data 24 dicembre 2012 al n. 114361;

- che si è dato avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza in data 7 gennaio 2013 come risulta dal relativo verbale.

- che per NPO Sistemi S.p.A. è stato acquisito il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano, in data 30 agosto 2012, protocollo numero CEW/7197/2012/CVE0235;

- che per Service Trade S.p.A. è stato acquisito il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano, in data 29 agosto 2012, protocollo CEW/7136/2012/CVE0235;

- che dai soprammenzionati certificati risulta che non sussistono le cause ostative alla stipulazione di contratti con le pubbliche amministrazioni ai fini di cui all’art. 10 della legge 31 maggio 1965, numero 575, e successive modificazioni, cosiddetta normativa antimafia;

- che con nota protocollo n. 77855 in data 30 agosto 2012, la Provincia di Venezia ha richiesto all’Ufficio Territoriale del Governo di Milano le informazioni di cui all’articolo 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, numero 159, riguardanti NPO Sistemi S.p.A.;

- che con nota protocollo n. 77738 in data 28 agosto 2012, la Provincia di Venezia ha richiesto all’Ufficio Territoriale del Governo di Milano le informazioni di cui all’articolo 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, numero 159, riguardanti Service Trade S.p.A.;

- che, a tutt’oggi, non sono pervenute le relative comunicazioni da parte del suddetto Ufficio Territoriale del Governo, per cui, essendo trascorsi quarantacinque (45) giorni dalle richieste, si può procedere alla stipulazione del contratto sotto condizione risolutiva, come previsto dall’articolo 92, comma 3, del D. Lgs. 6 settembre 2011,

numero 159;

- che il dirigente del settore Servizi Informativi con atto del 28 novembre 2012 ha attestato, ai sensi dell'art. 26, c. 3-bis, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 del succitato articolo e che lo stesso si intende parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegato, e resta depositato agli atti della "Provincia".

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

## **ARTICOLO 1**

### **(PREMESSE)**

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto e ne costituiscono il primo patto.

## **ARTICOLO 2**

### **(OGGETTO DELL'APPALTO)**

1. La "Provincia", come sopra rappresentata, affida all'"Appaltatore", che, come sopra rappresentato, accetta, l'esecuzione del servizio denominato "Servizio di supporto ed assistenza tecnica al sistema informatico provinciale" come da progetto richiamato al successivo articolo 4.

## **ARTICOLO 3**

### **(RIPARTIZIONE DEL SERVIZIO)**

1. L'"Appaltatore" si obbliga verso la "Provincia" ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto nelle percentuali indicate nell'atto di costituzione di raggruppamento temporaneo di imprese e conferimento di mandato speciale con rappresentanza come sopra rappresentato e allegato al presente contratto sotto la

lettera “A”.

#### **ARTICOLO 4**

##### **(AVVALIMENTO)**

1. L’“Appaltatore” conferma che, nell’esecuzione dell’appalto si avvarrà, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006, delle seguenti imprese ausiliarie:

- Hewlett Packard Italiana S.r.l. con sede legale in Cernusco sul Naviglio (MI) Via Giuseppe Di Vittorio, 9 – CAP 20063, capitale sociale interamente versato euro diecimilioni/00 (€ 10.000.000,00), codice fiscale e numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di Milano 00734930159, data di iscrizione 19 febbraio 1996, Sezione Ordinaria della C.C.I.A.A., numero di R.E.A. 666735.

- ITCore Business Group S.r.l. con sede legale in Saronno (VA) Via Ferrari, 21/D – CAP 21047, capitale sociale interamente versato euro diecimila/00 (€ 10.000,00), codice fiscale e numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di Varese 03038510123, data di iscrizione 26 marzo 2008, Sezione ordinaria della C.C.I.A.A., numero di R.E.A. 315841.

2. L’impresa ausiliaria Hewlett Packard Italiana S.r.l. con dichiarazione del 24 luglio 2012, mantiene l’obbligo nei confronti dell’“Appaltatore” e della stessa “Provincia”, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto le seguenti risorse:

- 4 tecnici con certificazione “Microsoft Certified IT Professional: Enterprise Administrator on Windows Server 2008”;

- 1 tecnico con certificazione “Microsoft Certified IT Professional: Server Administrator on Windows Server 2008”;

- 5 tecnici con certificazione Cisco CCNP.

3. L’impresa ausiliaria ITCore Business Group S.r.l., con dichiarazione del 25 luglio 2012, mantiene l’obbligo, nei confronti dell’“Appaltatore” e della stessa “Provincia” di

mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le seguenti risorse:

- 4 tecnici certificati MCITP "Microsoft Certified IT Professional Enterprise Administrator" on W2008 Server e certificati "Microsoft Certified IT Professional Server Administrator" on W2008 Server;
- 2 tecnici certificati MCTS SQL Server 2008;
- 3 tecnici certificati VMWare VCP.

4. L'"Appaltatore" e le imprese ausiliarie sono responsabili in solido nei confronti della "Provincia" per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

## **ARTICOLO 5**

### **(OBBLIGHI DELL'APPALTATORE E DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO)**

1. L'"Appaltatore" si obbliga ad eseguire l'appalto alle condizioni, patti e modalità previsti dal progetto, approvato con determinazione dirigenziale numero 1784 del 25 giugno 2012, protocollo numero 57536, esecutiva, composto dai seguenti documenti ed elaborati:

- relazione tecnica illustrativa;
- capitolato amministrativo;
- capitolato tecnico;
- inventario
- infrastruttura tecnologica

nonché dell'offerta tecnica presentata dall'"Appaltatore" in sede di gara e composta da:

- > relazione tecnica;
- > caratteristiche tecniche hardware;
- > curriculum vitae.

nonché, infine, dal documento unico per la valutazione dei rischi interferenti (D.U.V.R.I).

2. Le parti si obbligano, in particolare, a rispettare le condizioni contrattuali previste nel capitolato amministrativo e nel capitolato tecnico, approvati con la suddetta determinazione dirigenziale. Detti capitolati sono allegati al presente contratto rispettivamente sotto la lettera “B” e “C”, per costituirne parte integrante e sostanziale.

3. L’“Appaltatore” si obbliga, inoltre, ad eseguire l’appalto agli ulteriori patti, modalità e condizioni indicati nell’offerta economica presentata dall’“Appaltatore” in sede di gara. Detto documento è allegato al presente Atto sotto la lettera “D”, per costituirne parte integrante e sostanziale.

4. Le Parti dichiarano di avere sottoscritto i restanti documenti di cui al comma 1, in data odierna, per la loro integrale accettazione, e che gli stessi si intendono parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegati, e restano depositati agli atti della “Provincia”.

5. La “Provincia” e l’“Appaltatore” si impegnano, inoltre, a rispettare le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici ed, in particolare, il D.Lgs. numero 163/2006 e successive modificazioni, il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, numero 207.

## **ARTICOLO 6**

### **(CORRISPETTIVO DELL’APPALTO)**

1. La “Provincia” pagherà all’“Appaltatore” che accetta, per il pieno e perfetto adempimento del presente contratto, il corrispettivo di unmilionetrecentocinquemilacentoventicinque/00 euro (€ 1.305.125,00) cui vanno aggiunti quattrocentottanta/00 euro (€ 480,00) per i costi relativi alla sicurezza e centonovantamila/00 euro (€ 190.000,00) per i materiali di consumo, per un totale

complessivo di un milione quattrocento novantacinque mila seicentocinque/00 euro (€ 1.495.605,00) oltre I.V.A. nella misura di legge.

Imposta di bollo  
assolta in modo  
virtuale Aut.  
Agenzia delle  
Entrate n.  
2922/2010

2. La “Provincia” informa l’“Appaltatore”, che ne prende atto, che il suddetto corrispettivo è soggetto alla liquidazione finale del direttore dell’esecuzione, per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni apportate all’originale progetto di cui al precedente articolo 5.

3. Ai sensi dell’art. 311 del D.P.R. 207/2010, l’“Appaltatore” è obbligato ad assoggettarsi alle medesime condizioni di cui al presente contratto e alle eventuali variazioni disposte ai sensi dei commi 2 e 3 del sopra richiamato articolo.

4. La “Provincia” si impegna ad inviare gli avvisi di pagamento alla sede legale dell’“Appaltatore”.

5. La “Provincia” dichiara che effettuerà i pagamenti all’“Appaltatore”, in acconto e a saldo, mediante mandati di pagamento per mezzo del Tesoriere provinciale: Unicredit S.p.A., filiale di Venezia, Mercerie dell’Orologio – San Marco 191.

6. L’“Appaltatore” informa che le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo sono i sigg. Egidio Perotti e Laura Azzoni, ai quali la Provincia effettuerà i pagamenti relativi al presente Atto, con esonero da ogni e qualsivoglia responsabilità in ordine ai pagamenti.

La cessazione o la decadenza dall’incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla “Provincia”.

7. L’“Appaltatore” dichiara di essere a conoscenza che l’eventuale atto di cessione del corrispettivo, da notificarsi alla “Provincia”, a cura e spese dell’“Appaltatore” stesso, deve indicare le generalità del cessionario ed il luogo di pagamento delle somme cedute e che, in difetto della suddetta dichiarazione e del conseguente nulla osta a seguito delle verifiche di legge, nessuna responsabilità può attribuirsi alla “Provincia”

per pagamenti a persone non autorizzate a riscuotere.

8. La “Provincia”, come sopra rappresentata, dichiara che la spesa di cui al presente contratto, è stata impegnata, con la determinazione dirigenziale numero 3254 del 15 novembre 2012, protocollo numero 101723 (impegni: 2012/642/2, 2012/643/2, 2013/63/2, 2013/64/2, 2013/65/2, 2014/42/2, 2014/43/2, 2014/44/2, 2015/17/2, 2015/18/2, 2015/19/2).

9. La “Provincia” avverte, inoltre, l’“Appaltatore” che le fatture relative al presente contratto dovranno essere completate con gli estremi del contratto medesimo e con il numero, la data e il protocollo della determinazione di impegno della spesa, come previsto dall’art. 191 del D.Lgs. numero 267/2000.

## **ARTICOLO 7**

### **(TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI)**

1. L’ “Appaltatore” assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, numero 136 e successive modificazioni.

2. A tal fine si impegna a comunicare alla Provincia, per le transazioni derivanti dal presente contratto, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche entro sette (7) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica di cui al presente contratto nonché, entro lo stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ed ogni modifica relativa ai dati comunicati.

L’“Appaltatore” si impegna a dare immediata comunicazione alla “Provincia” ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Venezia della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

## **ARTICOLO 8**

## **(DURATA DEL CONTRATTO)**

1. La durata dell'appalto è di trentasei (36) mesi e decorre dal 7 gennaio 2013 come indicato nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto che qui si intende integralmente riportato.

## **ARTICOLO 9**

### **(INADEMPIENZE E PENALI)**

1. Le Parti danno atto che, per quanto riguarda i casi di inadempimento o ritardo nell'adempimento e le conseguenti penali, si fa riferimento a quanto previsto dall'articolo 13 del capitolato amministrativo, già allegato al presente Atto sotto la lettera "B".

## **ARTICOLO 10**

### **(LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI)**

1. L'"Appaltatore" avrà diritto a pagamenti, in corso di esecuzione, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del capitolato amministrativo, già allegato al presente Atto sotto la lettera "B".

## **ARTICOLO 11**

### **(SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO)**

1. La "Provincia" e l'"Appaltatore" di danno reciprocamente atto che trova applicazione per la sospensione l'articolo 308 del D.P.R. 207/2010 oltre a quanto previsto dal capitolato amministrativo, già allegato al presente Atto sotto la lettera "B".

## **ARTICOLO 12**

### **(REFERENTE DELL'APPALTATORE)**

1. L'"Appaltatore" dichiara che il signor Egidio Perotti è responsabile della disciplina e del buon ordine nell'esecuzione delle prestazioni ed ha obbligo di osservare e far

osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento e dichiara che il servizio oggetto del presente contratto verrà eseguito sotto la personale cura, direzione e responsabilità del signor Antonio Losito, nato a Taranto il 3 febbraio 1970, che potrà venire sostituito, in caso di impedimento, da altra persona purché munita dei requisiti richiesti il cui nominativo dovrà essere tempestivamente comunicato.

### **ARTICOLO 13**

#### **(DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO)**

1. La "Provincia" individua quale direttore dell'esecuzione, diverso dal responsabile unico del procedimento, l'ing. Luca Celeghin cui competono in particolare i seguenti adempimenti:

- a) dare avvio, dietro autorizzazione del Responsabile del Procedimento, all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- b) coordinare, dirigere e controllare sotto il profilo tecnico contabile l'esecuzione del contratto;
- c) assicurare la regolare esecuzione del contratto, verificando - attraverso opportuni controlli - che le attività e le prestazioni siano eseguite in conformità delle prescrizioni del capitolato. Per ciascun controllo, che può avvenire anche senza compresenza del referente dell'"Appaltatore", viene compilata una check-list da cui saranno rilevate le eventuali non conformità. Le non conformità saranno formalmente comunicate all'"Appaltatore", che dovrà dare tempestiva risposta circa quanto segnalato, indicando le eventuali azioni correttive intraprese. Se le non conformità rilevate non saranno motivate esaurientemente la "Provincia" procederà all'applicazione delle penali, secondo la procedura prevista dall'articolo 9 del presente contratto.

d) rilasciare il certificato di ultimazione delle prestazioni, previa effettuazione dei necessari accertamenti, redigendo e firmando un verbale in duplice copia. Il verbale è firmato anche dal referente di cui all'articolo 12 a cui è consegnata una copia.

#### **ARTICOLO 14**

#### **(SPECIFICHE MODALITA' E TERMINI DELLA VERIFICA DI CONFORMITA')**

1. La "Provincia" e l'"Appaltatore" si danno reciprocamente atto che trovano applicazione per la verifica di conformità le disposizioni di cui al titolo IV del D.P.R. 207/2010.

#### **ARTICOLO 15**

#### **(RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO)**

1. Le Parti danno atto che per la risoluzione e recesso del contratto trovano applicazione gli articoli 13 e 14 del capitolato amministrativo, già allegato al presente Atto sotto la lettera "B" e l'articolo 6 comma 8 del D.P.R. numero 207/2010.

2. La "Provincia", ai sensi dell'art.1, comma 13 della Legge 7 agosto 2012, n. 135 e s.m.i., ha il diritto, in qualsiasi tempo, di recedere dal presente contratto, previa formale comunicazione all'"Appaltatore" con preavviso non inferiore a quindici (15) giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non ancora eseguite (il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni già eseguite), nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.a., ai sensi dell'art. 26, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto, siano ritenuti dalla "Provincia" migliorativi rispetto a

Imposta di bollo assolta in modo virtuale Aut. Agenzia delle Entrate n. 2922/2010
--

quelli del presente contratto. Il diritto di recesso non sarà esercitato qualora l'“Appaltatore” acconsenta alla modifica delle condizioni economiche contrattuali adeguandole a quelle proposte dalle convenzioni Consip S.p.a.

## **ARTICOLO 16**

### **(MODALITA' DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE)**

1. La “Provincia” e l'“Appaltatore” si danno reciprocamente atto che eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto sono di competenza esclusiva del giudice ordinario, con esclusione dell'arbitrato.
2. Le Parti approvano, specificatamente, che il foro competente è quello di Venezia.

## **ARTICOLO 17**

### **(CAUZIONE DEFINITIVA)**

1. L'“Appaltatore”, a garanzia degli impegni assunti con il presente Atto, ha costituito, ai sensi dell'articolo 113 del D. Lgs. 163/2006 e dell'articolo 5 del capitolato amministrativo, già allegato al presente Atto sotto la lettera “B”, cauzione definitiva a mezzo di fidejussione bancaria n. 7002201, in data 12 dicembre 2012, stipulata con Monte dei Paschi di Siena, con sede legale in Siena, filiale CPMI di Milano per settantaquattromilaottocentotrenta/25 euro (€ 74.830,25). Copia della suddetta polizza viene controfirmata dalle Parti e forma parte integrante del presente contratto, ancorché non materialmente allegata.
2. La “Provincia” e l'“Appaltatore” si danno reciprocamente atto che la suddetta garanzia sarà automaticamente svincolata con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 113, commi 3 e 5, del D. Lgs. 163/2006.
3. La “Provincia” e l'“Appaltatore” concordano che, nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'“Appaltatore”, la “Provincia” ha diritto di valersi di propria

autorità della suddetta cauzione e che l'“Appaltatore” è tenuto a reintegrare la cauzione medesima, nel termine assegnatogli, se la “Provincia” abbia dovuto, nel frattempo, valersi in tutto o in parte di essa.

4. La “Provincia” e l'“Appaltatore” si danno reciprocamente atto che la suddetta cauzione cessa di avere effetto dalla data di emissione del certificato di verifica di conformità.

## **ARTICOLO 18**

### **(POLIZZA ASSICURATIVA)**

1. La “Provincia” prende atto che l'“Appaltatore” ha presentato, a copertura dei rischi inerenti il servizio appaltato, quanto segue:

- Polizza di responsabilità civile verso terzi n. 2013/03/2155664 e relativa dichiarazione, stipulata da NPO Sistemi S.p.A. in data 28 dicembre 2012 con Reale Mutua Assicurazioni, Agenzia di Lodi, per un massimale per sinistro di cinquemilioni di euro (€ 5.000.000,00) ed ha durata, per legge, fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
- Polizza di responsabilità civile verso terzi n. 062002966 e relativa dichiarazione, stipulata da Service Trade S.p.A. in data 24 novembre 2009 con Allianz S.p.A., gerenza di Milano, per un massimale per sinistro di tremilioni di euro (€ 3.000.000,00) ed ha durata, per legge, fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

2. Copie della suddette polizze vengono controfirmate dalle Parti e formano parte integrante del presente contratto, ancorché non materialmente allegate e restano depositate agli atti della Provincia.

## **ARTICOLO 19**

### **(DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO)**

1. L'“Appaltatore” dichiara di essere a conoscenza che il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come stabilito dall'articolo 118, comma 1, del D. Lgs. 163/2006.

## **ARTICOLO 20**

### **(SUBAPPALTO)**

1. Le parti prendono atto che l'“Appaltatore” non ha reso alcuna dichiarazione in ordine alla volontà di subappaltare parti del servizio.

## **ARTICOLO 21**

### **(OBBLIGHI DELL'“APPALTATORE” NEI CONFRONTI DEI PROPRI**

#### **LAVORATORI DIPENDENTI)**

1. Il signor Egidio Perotti dichiara che sia la mandataria NPO Sistemi S.p.a. che la mandante Service Trade S.p.a. applicano ai propri lavoratori dipendenti il contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori del settore terziario distribuzione e servizi – settore commercio ed agiscono, nei confronti dei propri dipendenti, nonché degli altri soggetti impiegati per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, nel rispetto degli obblighi contributivi, assicurativi, sanitari e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

## **ARTICOLO 22**

### **(REGOLARITA' CONTRIBUTIVA)**

1. La “Provincia” dà atto che l'“Appaltatore” è in regola con gli adempimenti contributivi, come risulta per NPO Sistemi S.p.A. dal documento (DURC) emesso dall'INAIL di Milano in data 11 dicembre 2012 e acquisito al protocollo della “Provincia” il 2 gennaio 2013, al numero 203 e per Service Trade S.p.a. dal documento (DURC) emesso dall'INAIL di Milano in data 20 dicembre 2012 e acquisito al protocollo della “Provincia” il 4 gennaio 2013 al numero 1138.

## **ARTICOLO 23**

### **(OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE)**

1. Le Parti danno atto che l'“Appaltatore” risulta in regola con le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, numero 68, come risulta dal certificato del 7 settembre 2012, rilasciato dalla Provincia di Milano per NPO Sistemi S.p.a e dal certificato del 24 ottobre 2012 rilasciato dalla stessa Provincia di Milano per Service Trade S.p.a.

Imposta di bollo  
assolta in modo  
virtuale Aut.  
Agenzia delle  
Entrate n.  
2922/2010

## **ARTICOLO 24**

### **(DOMICILIO DELL'APPALTATORE)**

1. A tutti gli effetti del presente contratto, l'“Appaltatore” elegge domicilio nel comune di Venezia-Mestre, all'indirizzo di via Forte Marghera 191.

## **ARTICOLO 25**

### **(SPESE CONTRATTUALI)**

1. L'“Appaltatore” assume a proprio carico le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari.

2. Le spese contrattuali presunte di quattromiladuecentonovantadue/20 euro (€ 4.292,20) salvo conguaglio, sono a carico dell'“Appaltatore” che ha già provveduto a depositarle presso il Tesoriere provinciale: Unicredit S.p.A., filiale di Venezia, Mercerie dell'Orologio – San Marco 191, sul c/c numero IBAN: IT69T0200802017000101755752 intestato alla Provincia di Venezia.

## **ARTICOLO 26**

### **(REGISTRAZIONE)**

1. La “Provincia” e l'“Appaltatore” dichiarano, ai fini fiscali, che il servizio dedotto nel presente contratto è soggetto al pagamento dell' I.V.A., per cui chiedono la registrazione in misura fissa.

## **ARTICOLO 27**

## **(TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI)**

1. La “Provincia” informa l’“Appaltatore” che “titolare” del trattamento è la Provincia di Venezia e che, relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, “responsabile” del suddetto trattamento è il dott. Angelo Brugnerotto, dirigente del Servizio Gestione Procedure Contrattuali; per ciò che riguarda l’esecuzione della prestazione è la dott.ssa Franca Sallustio dei Servizi Informativi, e, per quanto attiene ai pagamenti, il dott. Matteo Todesco, dirigente del Servizio Economico Finanziario.

2. La Provincia di Venezia, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modificazioni, informa l’“Appaltatore” che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Le Parti dichiarano di conoscere il contenuto degli allegati, mi esonerano dalla lettura degli stessi e li sottoscrivono in modalità elettronica unitamente al sottoscritto segretario rogante.

Io segretario rogante ho letto il presente contratto alle Parti che lo approvano, lo confermano e lo sottoscrivono in modalità elettronica unitamente al sottoscritto.

Questo Atto occupa diciassette intere facciate uso bollo ai sensi dell’articolo 5 del D.P.R. 642/1972 e s.m.i, oltre a parte di questa, scritte con sistema elettronico da persona di mia fiducia.